

COMUNE DI RIMINI	P
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"	
Protocollo N.0192469/2024 del 28/05/2024	
'Class. ' 003.001001	
Firmatario: Letizia Orioli	
Documento Principale	



Comune di Rimini



Settore Polizia Locale
U.O. Servizi Territoriali
Ufficio Autorizzazioni N.O.

Via della Gazzella 27 47923 Rimini
tel. 0541 704405
polizia.locale@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Reg. 709/24

Oggetto: Propaganda elettorale in occasione delle consultazioni per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, e per le elezioni amministrative del 8 e 9 giugno 2024. Disciplina della pubblicità fonica.

IL RESPONSABILE U. O. "SERVIZI TERRITORIALI"

VISTO l'art. 7, comma secondo, della Legge 24 aprile 1975, n. 130, in base al quale durante il periodo elettorale l'uso degli altoparlanti sui mezzi mobili è consentito: "...soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.";

VISTO il Verbale della riunione svoltasi in Prefettura in data 22/05/2024, assunto al prot. n. 185217 del 22/05/2024, reperito sul sito del Comune di Rimini, relativo alla disciplina della propaganda elettorale inerente le consultazioni per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia e per le elezioni amministrative del 8 e 9 giugno 2024, ed in particolare l'argomento denominato: "disciplina della propaganda elettorale nei trenta giorni antecedenti il voto" ove è prescritto: "l'uso dell'altoparlante su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 09.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.";

RITENUTA l'opportunità di conformarsi alle intese riportate nella circolare sopra indicata;

VISTO l'art. 23, comma 8, del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 285/92 e successive modifiche, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 495/92;

VISTO il D.P.C.M. 1 Marzo 1991, recante norme in materia di limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente urbano;

VISTA la Circolare Ministero dell'Interno n. 1943/V del 8 Aprile 1980, avente per oggetto "Disciplina della propaganda elettorale", la quale chiarisce che l'annuncio elettorale, così come regolamentato dal sopra richiamato art. 7, comma secondo, della Legge 24 Aprile 1975, n. 139, potrà altresì comprendere "...il nome dell'oratore ed il tema del suo discorso...";

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza degli enti locali;

RICHIAMATO il provvedimento prot. n. 144255 del 27/04/2023 di affidamento della responsabilità della U.O. "Servizi Territoriali";

ORDINA

1- fatto salvo quanto già previsto dalla legge, la pubblicità fonica relativa alle consultazioni per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia e per le elezioni amministrative del 8 e 9 giugno 2024, condotta a mezzo di apparecchi per la riproduzione sonora installati su veicoli in movimento, svolta esclusivamente nel territorio del Comune di Rimini, è soggetta alla seguente regolamentazione:

informativa privacy consultabile al link <https://www.polizialocalerimini.it/privacy>

pratica trattata da M05184

RIMINI

COMUNE DI RIMINI	P
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"	
Protocollo N.0192469/2024 del 28/05/2024	
'Class. ' 003.001001	
Firmatario: Letizia Orioli	

a) - La pubblicità fonica è consentita per tutto il tempo della campagna elettorale, limitatamente alla fascia oraria 09.00/21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente;

b) – i propagandisti dovranno:

- evitare la contemporaneità di trasmissione nelle stesse località con più automezzi e la formazione di cortei da parte dei suddetti mezzi mobili;
- escludere le piazze ove siano in corso o in programma altre manifestazioni elettorali;
- moderare il volume degli apparati e rispettare le zone di silenzio, non arrecando disturbo alla quiete pubblica e alle riunioni in corso.

c) - Per la circolazione in APU e ZTL dovrà essere richiesta anche l'autorizzazione per la deroga al divieto di circolazione ivi esistente.

d) - I mezzi mobili preordinati all'effettuazione della pubblicità elettorale fonica non potranno effettuare fermate o soste, salvo quanto necessario per una regolare condotta degli stessi ai sensi del vigente Codice della Strada.

2- fatte salve le sanzioni penali applicabili, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Legge 24 Aprile 1975, n. 130, nel caso di violazione dei limiti, *modali e temporali*, previsti dal secondo comma del citato art. 7 della Legge 130/75 [**Limite modale:** possibilità di preannunciare, esclusivamente l'ora ed il luogo dove si terranno i comizi, nonché il nome dell'oratore ed il tema del suo discorso; **Limite temporale:** possibilità di effettuare la pubblicità esclusivamente nella fascia oraria 09.00/21.30], l'effettuazione di pubblicità fonica in assenza dell'autorizzazione del Sindaco è soggetta alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 23, comma 1, del vigente Codice della Strada. Chiunque non osserva i limiti – escluso il limite temporale punito ai sensi dell'art. 7 L.130/75 – ed i divieti indicati nella presente ordinanza, ovvero indicati in autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 23, comma 12, del vigente Codice della Strada.

3- Al Corpo di Polizia Locale, alle Forze di Polizia ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di vigilare in ordine al rispetto della presente ordinanza.

Responsabile U.O. Servizi Territoriali
Commissario Capo Coordinatore
Dott.ssa Letizia Orioli
(firmato digitalmente)

La presente ordinanza sarà inviata:

- a) Al Signor Sindaco del Comune di Rimini;
- b) Al Signor Prefetto di Rimini;
- c) Al Signor Questore di Rimini;
- d) Al Signore Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Rimini;
- e) Al Signor Comandante Provinciale del Corpo della Guardia di Finanza di Rimini;
- f) Al Signor Comandante della Capitaneria di Porto di Rimini;
- g) Al Signor Comandante Provinciale del Corpo della Guardia Forestale di Rimini;
- h) Ai Signori Sovrintendenti i Reparti del Corpo di Polizia Municipale di Rimini;
- i) Al Signor responsabile U.O.A. Elettorale e Decentramento del Comune di Rimini;
- j) Al Signor Dirigente U.R.P.;
- k) Ai Signori rappresentanti dei Partiti e Gruppi politici.

informativa privacy consultabile al link <https://www.polizialocale Rimini.it/privacy>

pratica trattata da M05184



